REGOLAMENTO (CEE) N. 546/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 174 e 361,

considerando che l'atto d'adesione ha instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni di alcuni prodotti nei nuovi stati membri, definendone le norme generali, in particolare per la determinazione della quota intracomunitaria annua di tali importazioni ;

considerando che tale meccanismo è inteso a garantire una graduale apertura del mercato del nuovo stato membro interessato alle importazioni provenienti dagli altri stati membri della Comunità ; che l'esigenza di gradualità non può condurre a fissare, per una data campagna, un livello previsionale per le importazioni inferiore a quello della campagna precedente ;

considerando che, per consentire una gestione dei quantitativi importati nel quadro del meccanismo complementare consona alle condizioni del mercato, è opportuno soddividere in quote trimestrali, eventualmente modificabili, la quota intracomunitaria fissata per tali tli importazioni ;

considerando che il fatto che ogni nuovo stato membro importatore, prima di qualsiasi operazione di importazione nel proprio territorio, rilasci un titolo d'importazione, agevola il controllo delle importazioni stesse ; che, per tener conto dell'esperienza acquisita dai nuovi stati membri nella gestione di un regime di titoli d'importazione applicabili ai prodotti della pesca, è opportuno affidare a detti stati membri la determinazione di talune modalità amministrative relative al rilascio di detti titoli ;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni di attuazione delle adeguate misure di limitazione e di sospensione delle importazioni, di cui ai paragrafi 4 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi, di cui agli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, denominato in appresso « atto d'adesione ».

Articolo 2

1. Anteriormente al 31 dicembre di ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Commissione stabilisce, per l'intera campagna successiva e per ognuno dei nuovo stati membri, un bilancio di previsione globale di approvvigionamento per ogni prodotto di cui ai paragrafi 1 e 2 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione. Detto bilancio è compilato stabilendo il livello previsionale globale delle importazioni in base alla media delle importazioni del prodotto considerato, effettuate in Spagna e in Portogallo negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Il livello previsionale globale delle importazioni comprende una quota intracomunitaria, definita al paragrafo 3, ed un saldo determinato, eventualmente, al momento della fissazione annuale delle restrizioni quantitative stabilite dal regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio [1].

2. Per i prodotti di cui ai paragrafi 1 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione, il livello globale d'importazione è fissato distinguendo, per ogni caso, le importazioni provenienti dagli altri stati membri dalle importazioni provenienti dai paesi terzi.

Per i prodotti di cui ai paragrafi 2 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione, il livello globale delle importazioni è fissato distinguendo, per ogni caso, le importazioni provenienti dall'altro paese aderente dalle importazioni provenienti da tutti gli altri paesi, compresi gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3. Le importazioni provenienti dagli altri stati membri, di cui al paragrafo 2, primo comma, e le importazioni provenienti dall'altro paese aderente, di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono maggiorate del 15 % al momento di ogni determinazione annuale. Esse costituiscono o sono assimilate alla quota intracomunitaria del livello globale delle importazioni, di cui al paragrafo 1, secondo comma.

La quota intracomunitaria determinata per una data campagna non può, in nessun caso, essere inferiore al livello applicato alla campagna precedente.

Articolo 3

1. Al momento della sua determinazione, la quota intracomunitaria, definita all'articolo 2, è ripartita in quattro quote trimestrali, il cui volume è modificabile, se necessario, nel corso della campagna.

[1] GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.

2. Se le importazioni di un determinato prodotto, realmente effettuate nel corso di un trimestre, non raggiungono la quota trimestrale prevista, i quantitativi non utilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso anno.

Articolo 4

1. Qualsiasi importazione in Spagna e in Portogallo dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 degli articoli 174 e 361 dell'atto d'adesione deve essere effettuata in base ad un titolo d'importazione preventivamente rilasciato dall'organismo competente dello stato membro importatore. È rilasciato un solo titolo per operazione.

Il titolo è rilasciato, su richiesta dell'importatore, entro cinque giorni feriali dalla data di presentazione della domanda e previa costituzione di una cauzione secondo le modalità definite in applicazione del regolamento (CEE) n. 360/86. Il titolo non è trasmissibile.

2. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti per i quali è stato richiesto e, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, conferisce il diritto di importare, nel periodo di validità del titolo e in virtù di questo, il quantitativo netto stabilito del prodotto dal paese o dal gruppo di paesi indicati sul titolo, conformemente al paragrafo 4.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, il titolo rilasciato per un'operazione di importazione in provenienza dagli altri stati membri della Comunità ha una validità di 60 giorni, a decorrere dalla data del rilascio.

4. Lo stato membro importatore definisce le modalità specifiche relative al rilascio dei titoli d'importazione e determina in particolare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ogni certificato, il quale, per i quantitativi ammessi all'importazione il cui volume è superiore a 100 tonnellate per trimestre, non può comunque superare il 5 % del livello previsionale globale delle importazioni. Tuttavia, nella domanda di rilascio del titolo, di cui al paragrafo 1, devono essere fornite almeno le seguenti indicazioni, che saranno riportate anche sul titolo :

— nome ed indirizzo dell'importatore,

— descrizione precisa del prodotto, in particolare :

  — denominazione commerciale usuale,

  — designazione secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune,

  — paese di origine,

— quantitativo di prodotto, in tonnellate,

— valore del prodotto, in termini di prezzo cif,

— data e luogo probabili di importazione.

5. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione le modalità che prevedono di adottare in virtù del paragrafo 4. In mancanza di osservazioni della Commissione entro un mese, le modalità proposte sono considerate come accettate.

Articolo 5

1. Al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto, il titolo d'importazione è vidimato dal servizio doganale competente, che indica o certifica sul titolo stesso il quantitativo netto effettivamente importato in virtù del titolo.

2. Ai fini del controllo dei quantitativi importi, copia del titolo di cui al paragrafo 1 è immediatamente inviata dall'importatore all'organismo competente che ha rilasciato il titolo.

3. Entro dieci giorni dalla fine di ogni trimestre, lo stato membro importatore comunica alla Commissione, per prodotto e paese di provenienza :

— il quantitativo e il valore globali dei prodotti oggetto di una domanda di titoli d'importazione nel trimestre precedente,

— il quantitativo e il valore dei prodotti realmente importati nel trimestre precedente.

Sulla base di dette informazioni la Commissione constata, per ogni prodotto, la quota intracomunitaria delle importazioni totali effettuate nella campagna in corso.

Articolo 6

Se il mercato di uno dei nuovi stati membri è o rischia di essere perturbato dalle importazioni di uno o più prodotti soggetti al presente regolamento, la Commissione può adottare, di propria iniziativa o su richiesta dello stato aderente interessato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81, le misure adeguate, conformemente ai paragrafi 4 degli articoli 174 e 361 dell'atto di adesione. Lo stato membro importatore interessato fornisce alla Commissione ogni informazione complementare, in particolare per quanto riguarda la situazione del suo mercato, che risulti necessaria per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Nel caso in cui il meccanismo complementare applicabile agli scambi non sia applicato durante tutto l'anno civile, delle disposizioni particolari per la riduzione eventuale del bilancio preventivo globale di approvvigionamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione